

(N. 1864)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 4^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 1° febbraio 1957 (V. Stampato N. 2474)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SEGNI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(ZOLI)

e col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 6 FEBBRAIO 1957

Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello Statuto per gli esercizi finanziari dal 1955-56 al 1959-60 e determinazione dei rimborsi allo Stato, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, per gli esercizi medesimi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il contributo a titolo di solidarietà nazionale previsto dall'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana viene determinato, per il periodo 1° luglio 1955-30 giugno 1960, nell'importo di lire 75 miliardi, anche in rapporto al disposto dell'articolo 25 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

Art. 2.

La somma per spese sostenute dallo Stato per conto della Regione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, dovuta a titolo di rimborso dalla Regione, viene determinata, in via definitiva, per lo stesso periodo 1° luglio 1955-30 giugno 1960 di cui al precedente articolo, nell'importo di lire 37.500.000.000.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 3.

L'onere di lire 37.500.000.000 derivante dalla presente legge è ripartito in ragione di lire 7.500.000.000 nell'esercizio 1955-56, di lire 5.000.000.000 nell'esercizio 1956-57, di lire 10.000.000.000 nell'esercizio 1957-58 e di lire 7.500.000.000 in ciascuno degli esercizi 1958-59 e 1959-60.

Alla spesa relativa si farà fronte per l'esercizio 1955-56 con una corrispondente aliquota

delle disponibilità nette risultanti dal 1° provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio medesimo e per l'esercizio 1956-57 a carico del fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.